



TRIBUNALE DI ROMA

Seconda sezione lavoro

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento Rg. n. 17077/ 015 promosso da:

CISL Funzione Pubblica Lazio e CISL Funzione Pubblica Roma Capitale Rieti in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall'avv Raffaella de Camelis ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Roma, via D. A. Azuni n 9, giusta procura in calce al ricorso .

Contro

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona dei Commissari Straordinari dott.sse Stefania Chiaruttini, Carmela Regina Silvestri e prof. avv. Vincenzo Sanasi D'Arpe, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Salonia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Largo Leopoldo Fregoli n. 8, giusta procura generale alle liti allegata al ricorso.

E

FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI in persona del Vice Presidente e legale rappresentante p.t, dott Gianluca Piredda, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Paolo de Berardinis, Vincenzo Mozzi e Giovanna Flora Ragusa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Paolo di Dono n 3/a , giusta procura a margine della memoria.

E

LUIGI MARIA MONTI SRL in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, rag. Ettore Sansavini, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dal prof. avv. Andrea Astolfi , dall' avv. Marco Marzani, dall' avv. Umberto Icolari e dall' avv Sonia Gallozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei due ultimi difensori, in Roma via Ulpiano n 29 , giusta delega a margine del ricorso.

si osserva :

con ricorso depositato il 18/5/015, la CISL Funzione Pubblica Lazio e Roma Capitale Rieti chiedevano:

- dichiarare l' antisindacalità della condotta tenuta dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione in A.S. (PICFIC), dalla Fondazione Luigi Maria Monti e dalla Luigi Maria Monti S.r.l. e per l'effetto disporre con decreto ogni provvedimento idoneo alla rimozione degli effetti del comportamento antisindacale:

-annullare il verbale di incontro sindacale del 27 aprile 2015,del 7 maggio 2015 e del 13 maggio 2015 ordinando alla Fondazione Luigi Maria Monti e alla Luigi Maria Monti Srl di riconvocare le organizzazioni sindacali affinché fosse consentito anche alla FP CISL di essere consultata;

- ordinare a tutte le resistenti di fornire alla FP Cisl informative ex articolo 47 legge n. 428 del 1990 in merito alla mobilità dei dipendenti dalla Fondazione Luigi Maria Monti alla Luigi Maria Monti S.r.l., nonché di consegnarle la documentazione richiesta e cioè gli accordi tra la Fondazione e il Gruppo Villa Maria nei cui confronti era in programma di trasferire il complesso ospedaliero San Carlo di Nancy; indicare criteri chiari in merito alla mobilità dei dipendenti di PICFIC in A.S. alla Fondazione Luigi Maria Monti e al gruppo Villa Maria: data del trasferimento, motivi del programmato trasferimento d'azienda,

conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; eventuali misure previste nei confronti di quest'ultimi; consegnare atto di cessione della Fondazione Luigi Maria Monti alla Luigi Maria Monti S.r.l. e autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ; il piano di rientro concordato con Equitalia per il pagamento dei contributi Inps inevasi; fornire informazioni sul finanziamento ricevuto dalla Comunità Europea e l'indicazione delle finalità per le quali era stato utilizzato; consegnare l'atto costitutivo della Fondazione e relativo regolamento;l' atto di cessione della cedente PICFIC in A.S. alla Fondazione Luigi Maria Monti ed ogni altra documentazione idonea a dare una compiuta informazione;

-inibire gli effetti della cessione dalla Fondazione Luigi Maria Monti alla Luigi Maria Monti S.r.l. fintanto che le procedure ex L. n. 428 del 1990 non fossero state rispettate con rimozione degli effetti della cessione qualora già verificatisi;

-ordinare alla Fondazione Luigi Maria Monti e alla Luigi Maria Monti S.r.l. di trattenere i contributi sindacali degli scritti e versarli alla FP Cisl;

-in ogni caso ordinare alle resistenti di pubblicare nella bacheca interna della sede legale e sui maggiori quotidiani nazionali e locali il provvedimento di accoglimento del presente ricorso;

vittoria di spese.

A sostegno del ricorso si assumeva che a causa del dissesto finanziario della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione (d'ora in avanti PICFIC) veniva presentata domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di deposito della proposta del piano di risanamento; che nell'imminenza della scadenza per la presentazione del piano, la Provincia aveva chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico l'apertura della procedura straordinaria di cui alla legge n. 39 del 2004; che la domanda era stata accolta con nomina di tre commissari straordinari; che il 30 maggio 2013 il Tribunale fallimentare dichiarava lo stato di insolvenza; che il 23/12/2013 la PICFIC depositava il programma dell'amministrazione straordinaria prevedendo la dismissione dei complessi aziendali; che in data 17 dicembre 2014 i commissari ricevevano dalla Curia Generalizia della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione una proposta d'acquisto, successivamente integrata in data 15/1/2015, con previsione di cessione del ramo ospedaliero (IDI/Villa Paola/Ospedale San Carlo di Nancy) e del ramo residenza sanitaria, RSA (Villa Margherita a Montefiascone , Il Vigneto a Velletri) ad una Fondazione che sarebbe stata costituita entro 15 giorni dall'accettazione della proposta;che la proposta veniva accettata previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in data 19/1/015; che la L n 428 del 1990 all'art. 47 prevedeva, nel caso di trasferimento di azienda, la comunicazione di un'informativa da parte del cedente e del cessionario alle rappresentanze sindacali unitarie o alle rappresentanze sindacali aziendali nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che avevano stipulato il contratto applicato delle imprese; che l'informazione doveva comprendere la data, i motivi del trasferimento,le conseguenze giuridiche economiche sociali e le misure previste nei confronti dei lavoratori.; che il cedente e il cessionario dovevano avviare ,su richiesta delle organizzazioni sindacali, un esame congiunto; che il 22 gennaio 2015 ,il direttore delle risorse umane della PICFIC convocava le organizzazioni sindacali per preannunciare la cessione, ma l' informativa era stata generica, per cui le organizzazioni sindacali avevano chiesto copia della proposta delle condizioni di acquisto, nonché che venissero fornite garanzie per il pagamento degli stipendi e delucidazioni in ordine all'utilizzazione dei 30 milioni di finanziamento ricevuti; che il 30 marzo 2015 nasceva la Fondazione Luigi Maria Monti; che i commissari straordinari non davano seguito alle richieste delle organizzazioni sindacali ma inviavano, in data 2 febbraio 2015, una nota; che il 6 febbraio 2015 la ricorrente chiedeva un esame congiunto; che l'11 febbraio 2015 veniva fissato l'incontro; che prima dell'incontro, con nota del 9/2/2015, la Cisl chiedeva la pianta organica del

personale dirigente e non, il decreto del MISE del 19 gennaio 2015, l'atto costitutivo della Fondazione con il regolamento, la proposta d'acquisto presentata dalla Congregazione che prevedeva la cessione delle aziende ospedaliere sopra indicate, nonché delle RSA/CDR; che la Cisl non condivideva quanto indicato nella nota del 2/2/2015 in cui si asseriva l'esclusione di qualsiasi responsabilità dell'acquirente per i debiti della procedura nei confronti dei dipendenti trasferiti e per le loro pretese attuali o potenziali che trovavano la loro giustificazione in fatti anteriori al trasferimento del ramo; che si chiedeva, inoltre, la copia del piano di rientro concordato, nonché la documentazione relativa al finanziamento ricevuto dalla Comunità Europea; che tali richieste venivano ignorate e veniva data la comunicazione del 23/2/2015 di apertura della procedura ex art 47 L 428/90, art 63 c. 4 Dlgs 270 del 1999, art 5 c. 2-ter Dlgs 347/2003, ma questa comunicazione era ancora una volta generica; che il 9/3/2015 la Cisl asseriva che la procedura non avrebbe avuto inizio finché non veniva fornito l'atto costitutivo e la proposta irrevocabile d'acquisto; che in data 21 marzo 2015 la Fondazione e la PICFIC procedevano alla convocazione delle organizzazioni sindacali per le consultazioni; che con apposita nota la Cisl ribadiva la carenza della documentazione e le altre sigle aderivano alla posizione della Cisl e veniva dato un comunicato in data 26/3/015 ai lavoratori in relazione alle condizioni della cessione, precisando che alla predetta cessione non sarebbero state applicate le garanzie dell'art 2112 cc; che il 25/3/015 veniva consegnato il decreto del MISE, la proposta d'acquisto della Congregazione con relativa integrazione, il provvedimento di iscrizione della Fondazione nel registro delle Persone Giuridiche; che erano seguite consultazioni sindacali e il 9/4/015 erano state riconvocate tutte le sigle; che in pari data veniva sottoscritto un accordo tra PICFIC, Fondazione e OOSS; che la Cisl non sottoscriveva l'accordo perché non condivideva le limitazioni alle condizioni di miglior favore previste dall'art 2112 cc; che in data 16/4/015 veniva affisso nella bacheca dell'ospedale S Carlo di Nancy un avviso su carta intestata "Luigi Maria Monti S.r.l.", società sconosciuta, in cui si invitavano i dipendenti a non utilizzare più la carta intestata PICFIC, stante l'avvenuta cessione; che vi era stato un trasferimento di azienda dalla Fondazione Luigi Maria Monti alla Luigi Maria Monti S.r.l. senza aver fornito alcuna informativa; che veniva richiesta documentazione in ordine al primo passaggio PICFIC - Fondazione e del secondo passaggio Fondazione Luigi Maria Monti - Luigi Maria Monti S.r.l.; che il 27/4/015 la PICFIC convocava tutte le OOSS tranne la FP Cisl; che ulteriori convocazioni, con esclusione della sigla esponente, venivano effettuate per il 7/5/013 e per il 13/5/013; che in tali riunioni si era discusso delle ferie e del trasferimento del personale; che dalle buste paga dei dipendenti risultava che alcuni erano alle dipendenze della Fondazione altri alle dipendenze della S.r.l.; che le resistenti avevano avuto una condotta antisindacale in violazione dell'art 7 (contrattazione decentrata), art.8 (obbligo di informativa) ccnl, art. 2112 cc, art. 47 L 428/90, art 63 Dl.vo 270 del 1999 e art 5c. 2-ter Dlgs 347/03; che pertanto erano invalidi tutti i verbali conclusi senza convocazione della Cisl: quello del 27/4/015, del 7/5/015 e del 13/5/015.

Concludeva come sopra.

Si costituiva la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione in Amministrazione Straordinaria, la quale affermava che la proposta di acquisto della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione del 17/12/014, successivamente integrata il 5/1/015, prevedeva che la cessione sarebbe avvenuta in favore di una Fondazione appositamente costituita e che quest'ultima avrebbe gestito i rami di azienda in proprio e con l'ausilio di un partner individuato tra i primari operatori nazionali del settore sanitario; che si richiedeva l'autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE); che il MISE rilasciava, in data 19/1/015, autorizzazione alla cessione e i commissari accettavano l'offerta; che in data 23/2/015 la PICFIC comunicavano alle OOSS l'avvio della procedura precisando, tra le altre informazioni, anche che la gestione

del San Carlo di Nancy sarebbe avvenuta con l'ausilio di un partner ; che si era pertanto fornita l' informativa richiesta dall'art 47 L 428/90 ; che seguiva esame congiunto in cui venivano forniti la proposta irrevocabile di acquisto del 17/12/014 della Congregazione,l' integrazione della proposta del 5/1/015,il provvedimento autorizzativo del MISE del 19/1/05 e del 19/3/05,l' integrazione alla proposta dell'11/2/015, il provvedimento della Prefettura di Roma del 30/3/015 di iscrizione della Fondazione nel registro delle Persone Giuridiche ; che la cessione, riguardando imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, era assoggetta alla disciplina dell' art. 56 c. 3 bis Dlvo. 270/99 e non operava la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art 2112cc. ; che in data 9/4/015 veniva sottoscritto verbale di accordo relativo al personale del c.d. Comparto che concludeva la procedura di consultazione; che nel verbale figurava anche l'amministratore unico della Luigi Maria Monti S.r.l. e si indicava che la Fondazione avrebbe acquisito il ramo Ospedale San Carlo di Nancy attraverso la Ligi Maria Monti S.r.l. ; che la CISL FP RSA e CISL FP Roma e Lazio non sottoscrivevano l'accordo perchè non concordavano con le limitazioni alla operatività dell'art 2112 cc ; che in data 11/4/015 venivano sottoscritti i verbali di accordi con le sigle sindacali ivi indicate per il personale medico, dirigente medico e dirigente non medico intervenuti con la presenza dell'amministratore della Luigi Maria Monti S.r.l. , in cui si dava atto della cessione dei rami alla Fondazione attraverso la Luigi Maria Monti S.r.l. ; che il ricorso era intempestivo essendosi ormai perfezionato il trasferimento d'azienda e la stessa legge non prevedeva, nell'ipotesi di violazione degli obblighi di informazione, la sanzione della invalidità del negozio di trasferimento richiesto da parte ricorrente allorquando chiedeva la rimozione degli effetti della cessione.

Si costituiva La Fondazione Luigi Maria Monti che ripercorreva le vicende come indicate anche dalla PICFIC e ,con riferimento alle questioni successive alla sottoscrizione degli accordi, faceva presente che era stata essa stessa, in ottemperanza ai punti 7 e 8 dell'accordo del 9/4/015, convocata per i giorni 27 aprile,7 e 13 maggio 2015, dalle OOSS firmatarie dell'accordo citato; che erano state effettuate le trattenute sindacali sulle buste paga per la CISL; che il ricorso era infondato avendo la Fondazione dato l'informativa richiesta dall'art 47 L. n. 428 del 1990, non prevedendosi nel predetto articolo alcun obbligo di consegna di specifica documentazione comunque fornita alla Cisl; che non vi era stata alcuna cessione dalla Fondazione Luigi Maria Monti alla Luigi Maria Monti srl avendo la Fondazione acquistato l'ospedale San Carlo di Nancy tramite la Luigi Maria Monti srl previa autorizzazione del MISE.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

Si costituiva la Luigi Maria Monti S.r.l. che ribadiva quanto affermato dalla Fondazione Luigi Maria Monti e dalla PICFIC precisando che gli incontri del 27/4 e del 7 e 13 maggio 2015 erano stati richiesti dalle OOSS firmatarie dell'accordo del 9/4/015 ed avevano riguardato modalità esecutive del predetto accordo , inoltre l'eventuale violazione dell'obbligo di informativa non inficiava la cessione. Chiedeva di rigettarsi il ricorso.

Se queste le posizioni delle parti, devono essere esaminate le censure relative al comportamento, ritenuto dalla sigla istante come antisindacale, tenuto dalle parti resistenti.

I dati salienti della vicenda possono così riassumersi :

-22/1/015 la PICFIC convoca le OOSS per annunciare la cessione di azienda, nella riunione le OOSS chiedono copia della proposta d'acquisto con le condizioni relative, garanzie per il pagamento dei dipendenti ,informazioni sull'utilizzo dei finanziamenti ricevuti.

-2/2/015 viene data nota di risposta ritenuta non soddisfacente dalla CISL, tanto che viene inoltrata da parte di quest'ultima , in data 9/2/015, richiesta di pianta organica, decreto del MISE del 19/1/015 con il quale si era autorizzata la cessione, atto costitutivo della Fondazione con relativo regolamento ,proposta d'acquisto.

Seguono rimostranze da parte delle OOSS.

-23/2/015 la PICFIC e la Fondazione comunicano l'intenzione della PICFIC di procedere alla cessione alla Fondazione dei rami d'azienda Ospedaliero (IDI, Villa Paola ,partecipazione in Idi Farmaceutici srl, Ospedale San Carlo di Nancy, n.1155 rapporti di lavoro) e ramo Residenza Sanitaria Assistenziale (struttura Villa Margherita, Il Pigneto, n. 179 rapporti di lavoro). Si richiama la offerta irrevocabile d'acquisto del 17/12/014 integrata il 5/1/015 .Si indica lo stato di Amministrazione Straordinaria in cui si trova la PICFIC ed il programma della Amministrazione con riferimento alla dismissione dei complessi, l'autorizzazione del MISE alla dismissione .Si riporta in sintesi la proposta d'acquisto e si afferma a pag 5 punto 2 che "la Fondazione gestirà le strutture sanitarie ,sia in proprio ,sia avvalendosi per la gestione del San Carlo di Nancy ,dell'ausilio di un partner individuato tra i primari operatori nazionali ,il Gruppo Villa Maria (cui è in programma di trasferire detto complesso aziendale e con il quale sarà indispensabile un confronto sugli aspetti organizzativi e gestionali) che opera da 30 anni nel settore sanitario" . Si indicano gli impegni della cessionaria e le conseguenze giuridiche, economiche e sociali del personale con particolare riferimento all'IDI, Villa Paola, San Carlo, le residenze sanitarie assistenziali e i centri di riabilitazione .

-Segue l'esame congiunto e vengono consegnati :la proposta d'acquisto e sua integrazione , i provvedimenti autorizzativi del Ministero del 19/1/015 e del 19/3/015 relativi all'acquisto da parte della Fondazione ,la proposta integrativa della Congregazione ,il provvedimento Prefettura di Roma di iscrizione della Fondazione nel registro delle Persone Giuridiche .

-9/4/015 le consultazioni si chiudono in detta data, con la sottoscrizione del verbale di accordo , non sottoscritto dalla sigla istante in quanto la stessa non accettava le limitazioni all'applicazione dell'art 2112cc .In detto incontro risulta presente l'amministratore unico della Luigi Maria Monti S.r.l. e si afferma che la Fondazione, previo parere dei Commissari Straordinari ed autorizzazione del MISE , acquisisce il ramo ospedaliero denominato ospedale San Carlo di Nancy attraverso la Luigi Maria Monti Srl. Viene scritto che la Luigi Maria Monti srl , essendo interamente controllata al 100% dalla Fondazione, fornisce le stesse garanzie rilasciate da quest'ultima al momento della sottoscrizione dell'accordo di cessione .

-27/4/015 si tiene una riunione convocata dalle sigle sindacali firmatarie dell'accordo del 9/4/015. Detta riunione viene indetta dalle sigle sindacali perché nel verbale di accordo si era richiesta la documentazione del MISE che autorizzava la Fondazione alla costituzione della Luigi Maria Monti S.r.l. ed all'acquisizione del cespite San Carlo , inoltre in essa si esamina le criticità che derivava dal fatto che di 435 unità, 85 passavano alla Fondazione e le restanti in capo alla Maria Monti S.r.l. Alcune unità risultavano in aspettativa per cui si chiede un controllo su tali situazioni.

-7/5/015 si tiene un ulteriore incontro , richiesto, anche questo, dalle OOSS .In esso , sempre sulla base dell'accordo del 9/4/015 ,si regolamentano le competenze dei dipendenti nel periodo tra la dichiarazione dello stato di insolvenza ed il trasferimento d'azienda in quanto la cessionaria non subentrava nei debiti a carico del cedente e si discute della monetizzazione delle ferie non fruito nel periodo o dell'accollo di esse da parte della Fondazione e della Srl , soluzione , quest'ultima, poi prescelta .

- 13/5/015 viene convocata sempre dalle sigle firmatarie dell'accordo del 9/4/015 altra riunione .

In essa si ribadisce che le OOSS chiedono l'apertura di una procedura ex art 47 per il trasferimento del personale , si dà atto di aver ricevuto le comunicazioni in ordine ai contatti con i referenti della regione per il passaggio di proprietà , nonché che erano in atti i nuovi Consigli di Amministrazione e che sarebbero state comunicate le nuove cariche ,si afferma la necessità di programmare le ferie

Orbene, appare che la comunicazione del 23/2/015 sia una informativa completa dove non solo vengono rispettate tutti i requisiti richiesti dall'art 47 quali: a) la data o la data

proposta del trasferimento individuata nel 31/3/015, b) i motivi del trasferimento individuati nella situazione di crisi che aveva portato all'amministrazione straordinaria i cui commissari avevano scelto come piano di risanamento la dismissione dei rami aziendali, c) le conseguenze giuridiche ed economiche e sociali del programmato trasferimento dei rami d'azienda per i lavoratori nella misura di n. 1334 rapporti di lavoro. Si stabiliscono le condizioni del personale IDI, Villa Paola, San Carlo diviso tra personale dirigenza medica e non medica. Si indica il programma dei rapporti di lavoro di costoro e delle conseguenze giuridiche. Per il personale del comparto si afferma: "verranno assicurati rapporti di lavoro, distinti per struttura, con inquadramento nel livello minimo di accesso alla categoria di rispettiva appartenenza ed esclusione delle spettanze economiche a vario titolo maturate in funzione dell'anzianità di servizio, ivi compresi gli eventuali istituti riconducibili alla contrattazione individuale. Ai fini dell'accreditamento istituzionale, saranno confermati vigenti incarichi di coordinamento amministrativo, tecnico ed infermieristico, con facoltà di revisione delle funzioni entro giorni 90 dalla data di trasferimento aziendale. Sarà applicabile il C.C.N.L. in vigore. Il personale renderà la propria prestazione secondo le turnazioni di volta in volta previste dall'amministrazione. Per tutte le predette categorie professionali appartenenti agli ospedali classificati e del IRCCS non saranno più applicati gli accordi sindacali di secondo livello." Viene regolamentato anche il personale appartenente alle residenze sanitarie assistenziali ed ai centri di riabilitazione di Velletri e Montefiascone.

Alla luce di quanto indicato si ritiene che l'informativa sia completa e contenga tutti requisiti richiesti dall'articolo 47 legge 428/90. A ciò si aggiunge che la PICFIC, pur non essendo tenuta a fornire documenti salienti nel trasferimento quali la proposta d'acquisto, i provvedimenti autorizzativi del Ministero e il provvedimento di iscrizione della Fondazione nel registro delle Persone Giuridiche, ha su richiesta del sindacato consegnato tutta la predetta documentazione. Risulta inoltre autorizzata dal Ministero la stipula del contratto di cessione dell'ospedale San Carlo di Nancy alla neocostituita Luigi Maria Monti Srl. (doc 54 fascicolo di parte ricorrente). Inoltre dalla visura emerge che ad aprile 2015, data dell'accordo, risultava socio unico della Maria Monti Srl la Fondazione Luigi Maria Monti.

Pertanto, nessuna violazione è stata commessa e sin dalla informativa in cui si dava atto che la Fondazione avrebbe comprato parte del ramo tramite altra società, nonché dall'accordo in cui è stato speso il nome del partner della Fondazione, appariva la società Maria Monti srl.

Non è intervenuta alcuna cessione tra la Fondazione e la srl ma l'ospedale è stato ceduto direttamente alla Luigi Maria Monti srl.

Per quanto attiene, poi, al verbale del 27 aprile, del 7 e del 13 maggio è emerso dai documenti prodotti dalla Fondazione che quest'ultima non ha proceduto ad alcuna convocazione ma è stata essa stessa convocata unitamente alla Luigi Maria Monti Srl dalle sigle firmatarie dell'accordo. In detti incontri si sono sottolineati problemi nascenti dalla cessione e si sono prospettate soluzioni, ma ciò non rende antisindacale la condotta della Fondazione e della Maria Monti srl.

Infatti un confronto c'è stato tra i resistenti ed alcune sigle sindacali e nessun obbligo ha il datore di lavoro di aprire trattative con tutti i sindacati.

Si è infatti affermato che: "Non costituisce condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, il comportamento del datore di lavoro il quale abbia sottoscritto un nuovo contratto collettivo, sostituendo il trattamento in precedenza applicato, frutto di accordo con alcune organizzazioni sindacali, con il trattamento concordato con altri sindacati, ed imponendo tale nuovo trattamento agli iscritti al sindacato non stipulante nonostante l'esplicito diniego espresso; infatti, non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le

organizzazioni sindacali, rientrando nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente" (Cass 14511/013) e che "Poiché nell'attuale sistema normativo dell'attività sindacale non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali, il datore di lavoro non ha un obbligo assoluto di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi (nella specie: integrativi aziendali) con tutte tali organizzazioni con la conseguenza che per integrare gli estremi della condotta antisindacale dello stesso non è sufficiente l'esclusione di un Sindacato dalle trattative suddette, ma occorre anche che risulti - per la peculiarità del caso di specie - un uso distorto da parte del medesimo datore di lavoro della sua libertà contrattuale con conseguente apprezzabile lesione della libertà sindacale dell'organizzazione esclusa". (Cass 1677/90)

A ciò si aggiunge che in detti incontri, tra l'altro, si ribadisce, richiesti dalla sigle sindacali e non dal datore di lavoro, non si è voluto procedere ad una riorganizzazione, si è trattato di uno strascico dell'accordo del 9/4/015 al quale hanno partecipato i firmatari dell'accordo stesso.

Rimane poi da chiarire che l'art 2112 cc non è applicabile nel caso in esame. Si ricorda, sul punto, che l'art 56 c. 3 bis Dlvo 270 del 1999 in materia di disciplina dell'Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi, come modificato dalla L. n. 166 del 2008 prevede che:

" 3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 (ossia la cessione dei complessi aziendali e relativo programma) effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), (relativo alla cessione di complessi di beni per società operanti nel settore dei pubblici esercizi) in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile. "

Inoltre l'art 47 c 4 bis L428 del 1990 stabilisce:

"4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività'.

b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti".

Pertanto solo nei limiti di quanto stabilito dall'accordo, l'art 2112 cc può avere applicazione.

Infine si censura genericamente l'inosservanza dell'art 63 Dlvo 270 del 99 e dell'art 5 DL 347 del 2003, senza specificare quali parti della norma risulterebbero violati e considerato che risulta nel verbale di accordo l'impegno al rispetto degli obblighi occupazionali previsti dall'art 63 citato e che risulta prodotta dalla stessa sigla istante al doc 54, l'autorizzazione del MISE all'acquisto da parte della Luigi Maria Monti srl.

Per quanto riguarda la documentazione depositata all'udienza del 18/6/015 la stessa riporta comunicati riguardanti lamentele dei sindacati, anche di quelli firmatari dell'accordo, sul passaggio dei dipendenti dall'ospedale San Carlo all'Idi, ma trattandosi di episodi non indicati in ricorso esulano dalla presente controversia.

Da ultimo, sia la Fondazione che la Luigi Maria Monti Srl hanno affermato e dimostrato di aver, se pur in ritardo per disguidi dovuti al passaggio, trattenuto le ritenute sindacali della CISL e sul punto nulla è stato osservato dopo la costituzione delle resistenti dalla sigla ricorrente.

Alla luce di quanto affermato sopra e ritenuta superata ed assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti, si ritiene che il ricorso deve essere respinto e le spese debbano seguire la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso,
condanna il sindacato istante al pagamento di euro 1200,00 oltre iva cpa e spese generali in favore di ciascuna parte resistente.

Roma 24/6/015

Il giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA, LI. 25.6.15



Direttore Amministrativo
D.ssa Maria Concetta Carchidi